



CITTA' DI TORINO

## **EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **EM. ID 550 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36890**

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 2 da riga 19

il testo, a pagina 2, riga 19,

“Si è constatato che l’organizzazione del diritto di tribuna sul territorio consente di ridurre ulteriormente le distanze tra il privato e l’Amministrazione che esce da Palazzo Civico e si reca direttamente nei luoghi, rispetto ai quali coloro che hanno firmato la proposta hanno individuato un problema da risolvere, un intervento da suggerire, una situazione da approfondire e assolve pienamente alla richiesta di valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare richiesta dal legislatore”

con il testo:

“Premesso che, ai sensi degli articoli 1, 3 e 118, comma quarto, della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove il principio di sussidiarietà orizzontale e la partecipazione attiva dei cittadini alla cura dell’interesse generale.

Richiamati altresì gli articoli 6 e 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che disciplinano rispettivamente lo Statuto comunale quale fonte di regolazione delle forme di partecipazione popolare e gli istituti di partecipazione, nonché le previsioni statutarie e regolamentari dell’Ente in materia di diritto di tribuna, petizioni, istanze e consultazioni.

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato come gli strumenti partecipativi debbano essere effettivi, non meramente formali, e idonei a incidere concretamente sui processi decisionali dell’amministrazione.

Rilevato che l’organizzazione del diritto di tribuna in forma decentrata sul territorio, pur rispondendo in linea di principio all’esigenza di avvicinare l’Amministrazione ai cittadini, necessita di essere valutata sotto il profilo della sua effettiva efficacia, della sostenibilità organizzativa, nonché della garanzia di parità di accesso e trasparenza procedimentale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Evidenziato inoltre che l'eventuale svolgimento di sedute o momenti partecipativi al di fuori della sede istituzionale deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, tracciabilità, verbalizzazione e accessibilità, anche digitale, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza amministrativa.

Ritenendo che la mera constatazione della riduzione delle distanze tra cittadino e Amministrazione non sia di per sé sufficiente a dimostrare il pieno assolvimento della funzione partecipativa richiesta dal legislatore, dovendosi invece prevedere criteri oggettivi di valutazione dell'impatto delle suddette iniziative, nonché modalità strutturate di raccolta, istruttoria e riscontro delle istanze provenienti dai firmatari.

Pertanto, si propone che l'organizzazione del diritto di tribuna sul territorio sia accompagnata da appositi strumenti regolamentari attuativi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000, volti a disciplinare in modo puntuale le modalità di convocazione, partecipazione, intervento, nonché gli effetti delle segnalazioni e proposte avanzate dai cittadini, al fine di garantire che tali strumenti non si risolvano in mere occasioni di ascolto, ma costituiscano effettivi momenti di co-programmazione e co-progettazione dell'azione amministrativa.”

20/04/2026

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech